

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

REGOLAMENTO

CENTRO DI SICUREZZA STRADALE (DISS)

(Centro Universitario ai sensi dell'art.6 del Regolamento per l'Istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari, dell'Università degli Studi di Parma)

Art. 1 - Costituzione del Centro

Presso l'Università degli Studi di Parma è costituito, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di Ateneo e dell'art.6 del Regolamento di Ateneo per l'istituzione, l'attivazione ed il funzionamento dei Centri Universitari, il Centro Universitario denominato "Centro di Sicurezza Stradale" (DISS).

Art. 2 - Finalità e motivazioni

Il Centro ha come finalità il miglioramento della sicurezza stradale in Italia e, in accordo con gli obiettivi della Commissione Europea e degli organismi istituzionali nazionali preposti, la drastica riduzione dell'incidentalità, mediante lo sviluppo di attività di ricerca e di progettazione nel campo della sicurezza stradale, derivanti dalla collaborazione tra Dipartimenti di diverse sedi universitarie nazionali e di soggetti ed Enti Pubblici e/o privati.

Il centro universitario DISS ha inoltre lo scopo di divenire il nucleo fondante di una struttura permanente di supporto per il Ministero dei Trasporti e per gli altri Ministeri e/o Enti, e/o istituzioni pubbliche e/o private, nonché per l'intera collettività (Fondazione DISS).

Le finalità del Centro vengono perseguite attraverso le seguenti attività:

- a) raccolta ed elaborazioni dati;
- b) ricerca applicata nei quattro settori della sicurezza (ambiente e infrastruttura, veicolo, uomo, viabilità);
- c) sviluppo di progetti pilota;
- d) prove e test;
- e) divulgazione;
- f) consulenza e supporto tecnico e/o normativo a Ministero dei Trasporti e ad altri Ministeri e/o Enti Pubblici e privati;
- g) progetti in cooperazione con l'Unione Europea, la Commissione Europea, le altre Università ed i centri attivi in tema di sicurezza stradale in Italia ed altri paesi europei;
- h) promuovere, coordinare ed integrare attività di ricerca in tema di Sicurezza Stradale.

Art. 3 – Durata, attivazione, disattivazione

Il Centro DISS ha la durata di tre anni; viene rinnovato dal Consiglio di Amministrazione su richiesta del Consiglio del Centro.

Il Centro viene disattivato mediante delibera del Consiglio di Amministrazione e con successivo Decreto Rettorale su proposta del Consiglio del Centro secondo le modalità di cui all'art.9 comma 13 del presente Regolamento.

Art. 4- Sede

Il Centro avrà sede, inizialmente, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorio e Architettura dell'Università degli Studi di Parma.

Art. 5- Componenti

a) Fanno parte del Centro:

Dipartimenti dell'Università di Parma che ne hanno promosso l'istituzione:

- 1) Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorio e Architettura
- 2) Dipartimento di Ingegneria Industriale;
- 3) Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione;
- 4) Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

Dipartimenti di altre Università ed Enti esterni pubblici e privati

- 1) Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – Università di Catania
- 2) Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche – Università di Torino
- 3) Dipartimento di Psicologia – Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
- 4) Centro Nazionale Opere Salesiane - Roma

- b) Successivamente alla sua costituzione potranno aderire al Centro, a seguito di approvazione da parte del Consiglio, altri Dipartimenti e/o Strutture interne all'Università di Parma ed esterne pubbliche e private, direttamente interessate alle attività del Centro stesso.
- c) Aderiscono al Centro i singoli docenti e ricercatori dei Dipartimenti, di norma, ma non esclusivamente, afferenti ai Dipartimenti e alle Strutture esterne partecipanti il Centro e che aderiscano alle attività da esso promosse e sviluppate. L'adesione al Centro è approvata dal Consiglio.
- d) L'adesione di nuovi docenti, di altri Dipartimenti e/o Strutture esterne viene sottoposta al Consiglio del Centro.
- e) Fanno parte inizialmente del Centro i docenti e i ricercatori dell'Università di Parma e il personale delle strutture esterne indicati nell'allegato 1 al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante.
- f) Possono chiedere l'adesione al Centro anche studiosi ed esperti non appartenenti all'Università di Parma o agli altri enti (pubblici e privati) che costituiscono il Centro (art.5 comma a))

Art. 6- Coordinamento Amministrativo del Centro

Il Centro ha autonomia amministrativa e contabile secondo la normativa vigente. L'Amministrazione individua, su indicazione del Direttore del Centro e previo consenso della/dell'interessata/o un' unità di personale (Coordinatore Amministrativo del Centro) che svolga le funzioni amministrative.

Art. 7 - Organi del Centro

Sono organi del Centro: il Direttore del Centro, il Consiglio del Centro, il Comitato di Direzione e il Comitato di Indirizzo.

Art. 8 - Il Direttore del Centro

- a) Il Direttore è nominato dal Rettore su proposta del Consiglio del Centro.
- b) Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.

- c) Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con i Dipartimenti, gli Organi Accademici, i soggetti pubblici e privati e con l'amministrazione universitaria, cura l'osservanza delle leggi e del Regolamento del Centro.
- d) Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - 1) elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro;
 - 2) predispone il piano annuale delle ricerche e le relative richieste di finanziamento;
 - 3) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per l'approvazione del Consiglio;
 - 4) mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature in dotazione e provvede all'ordinaria amministrazione del Centro;
 - 5) è responsabile rispetto all'amministrazione centrale della conduzione del Centro stesso.
 - 6) nomina il vice Direttore tra i componenti del Consiglio esterni all'Università di Parma;
 - 7) nomina tra i componenti del Consiglio appartenenti all'Università di Parma un incaricato che lo sostituisca in caso di assenza o di temporaneo impedimento;
 - 8) nomina il Segretario del Consiglio previo parere favorevole del Consiglio;
- e) La durata in carica del Direttore del Centro è di tre anni.
- f) In caso di eventuali dimissioni o cessazione per qualsivoglia causa del Direttore, viene sostituito dal vice Direttore che resta in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Art. 9 - Il Consiglio

- a) Il Consiglio è presieduto dal Direttore del Centro.
- b) Il Consiglio è costituito da due rappresentanti per ogni Componente (di cui all'art. 5) comma a)) con diritto di voto deliberativo e dal Coordinatore Amministrativo e dal Segretario del Consiglio con diritto di voto consultivo..
- c) Il Consiglio è convocato dal Direttore del Centro in via ordinaria almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti,, salvo quanto previsto al punto 13) del presente articolo In caso di parità, prevale il voto del Direttore.
- d) Il Consiglio
 - 1) approva le richieste di partecipazione e le modalità di partecipazione al Centro dei Dipartimenti dell'Università e di Enti esterni pubblici e privati;
 - 2) approva le richieste di adesione al Centro di personalità scientifiche ed esperti nel settore specifico, anche esterne all'Ateneo, motivando l'eventuale non approvazione;
 - 3) approva le linee programmatiche della gestione del Centro;
 - 4) approva il piano di utilizzo dei fondi a disposizione del Centro, predisposto dal Direttore;
 - 5) approva le richieste di finanziamento ed il piano annuale delle ricerche;
 - 6) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da allegarsi rispettivamente al bilancio di previsione ed al conto consuntivo almeno 14 giorni prima delle corrispondenze scadenze;
 - 7) approva il piano annuale delle attività e delle spese;
 - 8) approva per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli organi di governo centrali di Ateneo, l'eventuale svolgimento di prestazioni per conto terzi, nel rispetto delle finalità e dei compiti istituzionali del Centro;
 - 9) esprime il parere sul rinnovo del Centro;
 - 10) avanza ai competenti organi di governo centrali dell'ateneo eventuali richieste di spazi, fondi per apparecchiature, mezzi finanziari e personale tecnico ed amministrativo, in relazione alle motivate esigenze di finanziamento del Centro;
 - 11) delibera le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili richiedano la sua autorizzazione preventiva;
 - 12) delibera su ogni altra iniziativa del Centro.
 - 13) propone a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, la cessazione del Centro

Art. 10 – Comitato di Direzione

Il Comitato di Direzione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio del Centro tra i propri membri, coadiuva il Direttore nell'espletamento dei suoi compiti ed esercita le funzioni che ad esso il Direttore vorrà delegare o che il Consiglio riterrà di affidare.

Art. 11 - Comitato di Indirizzo

Il Comitato di Indirizzo, proposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio è nominato con Decreto del Rettore ed è composto da studiosi non membri del Consiglio di comprovata competenza nelle discipline che caratterizzano le attività del Centro.

Il Comitato di Indirizzo ha funzione di consulenza per il Direttore e per il Consiglio.

Il Comitato di Indirizzo rimane in carica per tre anni e si intende rinnovato contestualmente al rinnovo del Centro

Art. 12 - Rapporti tra DISS, Dipartimenti partecipanti

- a) I Dipartimenti coinvolti approvano la partecipazione al Centro DISS dei loro componenti e la destinazione di fondi di ricerca o convenzioni alle ricerche del Centro.
- b) I Dipartimenti mettono a disposizione del Centro stesso strumentazioni e laboratori, secondo quanto definito nell'allegato al Regolamento.

L'amministrazione del Centro gestisce le strumentazioni afferenti e i fondi acquisiti con stanziamenti e finanziamenti promossi e attribuiti al DISS.

Art. 13 – Rapporti tra DISS ed enti esterni partecipanti.

Gli enti esterni partecipanti si impegnano a versare la quota annuale di 5.000,00 € oppure mettono a disposizione del DISS risorse diverse (mobili, sede, personale).

Gli enti esterni che vorranno fare parte del Centro dopo l'attivazione dello stesso dovranno inviare richiesta scritta indirizzata al Direttore del Centro. La richiesta di adesione e partecipazione e le modalità verranno stabilite dal Consiglio del Centro.

Art. 14 - Risorse finanziarie

Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:

- a) fondi stanziati dai Dipartimenti partecipanti al Centro;
- b) fondi di ricerca stanziati dai docenti aderenti al Centro;
- c) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro;
- d) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento e di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;
- e) contributi provenienti da Ministeri ed Enti pubblici interessati allo sviluppo delle attività;
- f) contributi provenienti dalla Commissione Europea;
- g) ogni altro fondo eventualmente destinato all'attività del Centro dai competenti Organi dell'Ateneo
- h) donazioni.

Art. 15 - Personale, strutture, attrezzature

Il Centro potrà avvalersi di personale, strutture ed attrezzature messi a disposizione dei dipartimenti e degli Enti esterni pubblici o privati aderenti e secondo quanto definito dalla normativa vigente e dal Regolamento di Ateneo.

Art. 16 - Suddivisione delle risorse alla disattivazione del Centro

- a) In caso di disattivazione del Centro le strumentazioni, le strutture e le attrezzature messe a disposizione del Centro dai Dipartimenti e dalle Strutture esterne partecipanti, vengono riassegnate ai Dipartimenti e alle Strutture di origine.
- b) Le strumentazioni e le risorse acquisite direttamente dal Centro, esse saranno distribuite proporzionalmente ai Dipartimenti a cui afferiscono i docenti responsabili dei fondi utilizzati per l'acquisto e il funzionamento della strumentazione

Art. 17 – Norme finali e transitorie

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme dello Statuto, del Regolamento Generale dell'Università e del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari dell'Università degli Studi di Parma.